



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

DIVISIONE V – SCIoglimenti, GESTIONI COMMISSARIALI E ALTRI PROVVEDIMENTI A EFFETTO SANZIONATORIO DEGLI ENTI COOPERATIVI

## **Comunicazione**

**ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241  
di avvio del procedimento di scioglimento  
per atto d'autorità ex art. 2545 septiesdecies cc.**

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza espletata nei confronti delle società cooperative di cui agli allegati elenchi, conclusasi con l'evidenziazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di **scioglimento ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.**;

VISTO l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 ha l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e dell'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito nella legge n. 221/2012), oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. n. 76/2020 per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al *domicilio digitale*;

VISTI gli artt. 16, commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e 5, comma 2 D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

TENUTO conto che la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti delle società cooperative di cui agli elenchi allegati viene notificata a mezzo domicilio digitale delle stesse come risultante, alla data della procedura, nel Registro Imprese;

VISTO l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

TENUTO conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

TENUTO conto che, in ragione delle norme citate, la pubblicazione della presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nelle ipotesi in cui le cooperative di cui agli elenchi allegati siano prive di domicilio digitale o risulti lo stesso inattivo;

VALUTATO inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere e che tali spese sarebbero causa di un ingiustificato aumento dei costi c.d. “consumi intermedi” e che l’art. 37 del D.L.76/2020 al comma 2-bis dispone che dall’attuazione della disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

RITENUTO che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la pubblicazione sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Sezione Cooperative - della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **trenta giorni**, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall’ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 Legge n. 241/1990 anche nel caso in cui dovesse risultare non valido il domicilio digitale individuale presso il quale la comunicazione di avvio viene notificata;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento assicurando così una più efficace e tempestiva conclusione delle procedure di competenza della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società;

SI COMUNICA,

ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,

1) l’avvio del procedimento di scioglimento per atto d’autorità ex art. 2545 septiesdecies delle società cooperative di cui agli elenchi allegati, disponendo che la comunicazione venga notificata, oltre che al domicilio digitale delle stesse se presente, anche mediante pubblicazione per **trenta giorni** nel portale istituzionale on line del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Sezione Cooperative – all’indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza>;

2) la pubblicazione, con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, degli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione.

Le società cooperative interessate per le quali risultasse invalido il domicilio digitale presso il quale viene notificata la comunicazione di avvio del procedimento, possono, entro e non oltre il termine di **trenta giorni** dalla pubblicazione della presente comunicazione, regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, al fine di trasmettere eventuali controdeduzioni all’indirizzo pec della Divisione procedente [dgv.div05@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv.div05@pec.mimit.gov.it) inserendo obbligatoriamente nell’oggetto “**Controdeduzioni ad avvio del procedimento cumulativo di scioglimento per atto d’autorità senza nomina del commissario liquidatore**”.

Nulla pervenendo entro il predetto termine, si darà seguito alla procedura di scioglimento ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Roberto Sisti